



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE specializzata in materia di impresa

RG 12881 2016

Il giudice dott.ssa Liliana Guzzo

a scioglimento della riserva assunta in data 8.3.2017

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Ritiene questo giudice che il ricorso per sequestro giudiziario debba essere respinto: indipendentemente dalla sussistenza del *fumus boni iuris*, si ritiene che nel caso di specie sia del tutto carente il requisito del *periculum in mora* che, secondo la previsione dell'art. 670 c.p.c., si concretizza nella presenza di circostanze che rendano “opportuno” provvedere alla custodia o alla gestione temporanea della cosa la cui proprietà sia controversa.

Anche se quello di “opportunità” è concetto diverso e meno pregnante di quello *periculum* (come rilevato dalla ricorrente), nondimeno le ragioni di opportunità della custodia (il *periculum*) devono sussistere in concreto e devono emergere sulla base di specifici elementi fattuali (quali, ad esempio, la sussistenza di trattative con terzi, la presenza di altri atti dispositivi che facciano presumere la volontà di dismettere tutto il proprio patrimonio ecc.) .

Nel caso di specie la ricorrente non adombra minimamente il dubbio che la quota potrebbe essere “mal custodita”/gestita , il che potrebbe concretizzare una ipotetica diversa ragione di opportunità della custodia .

Ella allega la sussistenza di detta “opportunità” sulla sola base del fatto che vi sarebbe il pericolo che le quote vengano alienate a terzi, con conseguente frustrazione del suo diritto alla restituzione delle stesse nell'ipotesi di accoglimento delle domande proposte nella causa di merito: ciò in quanto il pericolo di alienazione a terzi sarebbe insito nel semplice fatto che per i trasferimenti delle quote sociali non esiste un sistema di trascrizione in pubblici registri (come invece per i trasferimenti



dei beni immobili), cosicché non vi sarebbe la possibilità di trascrivere la domanda giudiziale in modo da rendere la relativa pronuncia opponibile agli eventuali terzi acquirenti. Ciò però adombra una sorta di periculum in re ipsa in ragione della tipologia dell'oggetto del contratto, nel mentre come già esposto l'opportunità di custodia deve poter esser desunta da specifici elementi, anche presuntivi, attinenti la fattispecie concreta sub iudice, anche quando le domande abbiano ad oggetto domande per le quali non esiste un sistema di trascrizione in pubblici registri

Nel caso in esame parte ricorrente non allega nessun elemento concreto indicativo di una volontà della Piz di alienare a terzi la propria quota sociale. In particolare, non rileva in tal senso la circostanza che il vincolo alla detenzione della quota previsto ai fini delle agevolazioni fiscali sia venuto meno in data 10.2.2017 (decorsi cinque anni dalla data del trasferimento): il fatto che ora la Piz possa alienare la propria quota senza subire pregiudizi di natura fiscale, non comporta anche di per sé che ella voglia ora alienare. Del pari, del tutto irrilevanti, ai fini che qui interessano, sono le circostanze valorizzate anche in udienza circa il deterioramento dei rapporti personali tra la ricorrente e la resistente. A tutto ciò si aggiunga che l'odierna ricorrente è ancora socia della società ed è pertanto anche titolare del diritto di prelazione relativamente all'acquisto della quota della Piz (nell'ipotesi in cui quest'ultima decidesse di alienarla): ciò rende estremamente improbabile un'eventuale alienazione all'insaputa e in pregiudizio dell'odierna ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta la domanda di sequestro giudiziario.

Si comunichi

Venezia, 10 marzo 2017

Il Giudice

Dott.ssa Liliana Guzzo

Ordinanza redatta con la collaborazione del M.O.T. dott. Baggio

